LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato CdL di Torino responsabile e coordinatore **Bruno Aguglia**, avvocato Funzione pubblica Cgil **Piergiovanni Alleva**, avvocato CdL di Bologna docente universitario **Mario Giovanni Garofalo** docente universitario **Enzo Martino**, avvocato CdL di Torino, **Nyranne Moshi**, avvocato CdL di Milano **Saverio Nigro**, avvocato CdL di Roma

Un dibattito vivace, alla ricerca di una convergenza

Sulla rappresentanza sindacale

MARIO GIOVANNI GAROFALO

Bene ha fatto Giovanni Naccari a portare anche nelle nostra rubrica un dibattito come quello sulla rappresentanza sindacale che è già vivacissimo tra i lavoratori e nella società. Anche se alcune delle sue lunghe osservazioni non sono condivisibili, specie quando riassume – quasi caricaturalmente – le posizioni politiche altrui o quando assimila troppo schematicamente crisi del sistema politico e crisi delle relazioni industriali, l'obiettivo di questo dibattito non può che essere quello di verificare le possibilità di trovare una convergenza almeno su alcuni punti essenziali del problema. Se queste possibilità saranno realizzate allora non sarà impossibile trovare una soluzione tecnica idonea al movimento sindacale italiano e in particolare alla Cgil non mancano certo le risorse necessarie.

Ed allora provo a mettere sulla carta alcuni punti.

– il sindacato deve tornare ad essere in primo luogo lo strumento attraverso il quale i lavoratori si organizzano per autotutelare i propri interessi che sono talvolta coordinabili talaltra in conflitto con gli altri interessi presenti nel sistema produttivo e nella società: se questi interessi di parte non si organizzano nel sindacato confederale e nella logica delle cose che si organizzino altrove;

– un atteggiamento al meglio pedagogico al peggio repressivo di queste parzialità, l'incapacità o il rifiuto di far partire l'azione sindacale dalle differenze ad esse sottese ha condotto alla crisi della idea stessa di confederalità;

– questa crisi ha esposto l'apparato dirigente (per non dire burocratico) del sindacato confederale alla tentazione di accettare – se non di rivendicare – posizioni di potere non mediate dal consenso dei lavoratori rappresentati: troppo spesso quell'apparato ha ceduto a questa tentazione consentendo che gli fossero attribuiti monopoli di contrattazione ed altre rendite di posizione;

– il problema dell'unità sindacale (condizione imprescindibile perché il potere dei lavoratori sia effettivo) si presenta oggi in maniera profondamente diversa da come si presentava negli anni 70: non è più solo (anche se e ancora) quello di trovare un'unità tra tre organizzazioni confederali divise ideologicamente ma con analoghe basi sociali, bensì (anche o forse soprattutto) quello di riunificare in modo non formale ciò che l'attuale modo di produzione e l'ideologia dominante divide.

Se queste esigenze sono fondate (ancorché esposte in modo parziale o schematico), le nuove regole non possono limitarsi a dare parametri certi per la soluzione dei problemi posti dalla concorrenza/cooperazione tra Cgil, Cisl e Uil, ma devono realizzare prioritamente un duplice obiettivo:

– i lavoratori rappresentati (e, dunque non sono quelli iscritti) devono contare nel processo decisionale dell'organizzazione e del movimento più complessivo non solo per un'esigenza di democrazia ma soprattutto perché la mancanza del loro consenso se sul breve termine può essere supplita da posizioni di potere istituzionalizzato, sul termine più lungo porta alla perdita di senso del sindacato;

– non emarginare i nuovi soggetti sindacali che sono il prodotto reale (che non è lecito ne produttivo esorcizzare) della frammentazione delle figure sociali dei produttori e della incapacità delle confederazioni di predisporre al proprio interno idonei canali di espressione delle relative differenze.

Le linee esposte da Piergiovanni Alleva nella rubrica del 7 dicembre sembrano rispondere a queste esigenze. Ma forse occorre più coraggio perché non riconoscere esplicitamente la necessità di un doppio canale di rappresentanza: uno su base elettiva e l'altro su base volontaria ed associativa? Il rischio di una contrapposizione tra le due linee organizzative – e questa infatti l'obiezione tradizionale a simili proposte, fin dall'epoca delle Commissioni interne – mi sembra sopravvaluto: se il sindacato-associazione può presentare propri candidati alle elezioni dell'organismo unitario e ottiene il consenso degli elettori evidentemente condiziona profondamente l'operato di quest'ultimo.

D'altro canto l'esistenza, all'interno dei luoghi di lavoro del sindacato associazione non è solo adempimento del precetto costituzionale di libertà sindacale ma è anche il più idoneo canale di collegamento tra ciascun luogo di lavoro e tutti gli altri nonché la garanzia che gruppi professionali minoritari abbiano la possibilità di organizzarsi per l'autotutela dei propri interessi e non vedano questa esigenza soffocata da vincoli giuridico-formali. E questa la condizione necessaria perché la necessaria riunificazione del mondo del lavoro avvenga nell'unico modo efficace, cioè attraverso strumenti non coercitivi di mediazione politica.

Ne è possibile distinguere i compiti delle due strutture: all'organismo unitario la contrattazione con efficacia generale (salvo il referendum di dissociazione di cui parla Alleva) e i diritti di informazione, partecipazione e codeterminazione, al sindacato-associazione la contrattazione con efficacia limitata agli iscritti: la partecipazione – non monopolistica – al procedimento elettorale che porta alla formazione del primo, il collegamento continuo tra eletti ed elettori.

Dal part-time al tempo pieno

risponde l'avv. NINO RAFFONE

Cara *Unità* sono una lavoratrice dipendente di una grande azienda commerciale, con mansioni di commessa con contratto part-time di venti ore settimanali. Quando venni assunta accettai questo orario ridotto perché avevo bisogno di lavorare e perché speravo che col tempo sarei passata a tempo pieno, quando avessero lasciato l'azienda altri colleghi anziani. Questa speranza non si è realizzata. In questi ultimi tempi si parla di assunzione di altro personale a tempo pieno. Ho fatto domanda per passare a tempo pieno, ma non ho avuto risposta. Chiedo se è mio diritto poter lavorare per l'intero orario contrattuale.

Lettera firmata. Terni

La legge 19 12 84 n 863, all'art 4, prevede che i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di precedenza se l'azienda assume nuovo personale a tempo pieno con priorità riconosciuta per coloro che avevano trasformato il loro rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La norma è chiara ma ugualmente esistono dei problemi applicativi. Innanzitutto si esclude in giurisprudenza che possa trovare applicazione se le nuove assunzioni avvengono con contratti di formazione e lavoro in quanto quest'ultimo è un contratto a termine. Il diritto di precedenza scatta però nel momento in cui il contratto di formazione venga convertito in normale rapporto.

Il secondo problema riguarda le mansioni. La precedenza per il lavoratore part time opera sicuramente se le mansioni sono identiche o quantomeno analoghe cioè mansioni ricorrenti nell'ambito dello stesso livello di inquadramento contrattuale. Non si ritiene applicabile la norma se si tratta di mansioni diverse.

Resta infine il terzo problema l'ambito territoriale. Alcune sentenze (Pret Milano 25 5 87, Pret Firenze 27 5/87, Pret Milano 3/7 92) hanno affermato giustamente che per l'ambito territoriale si debba tener conto di tutte le unità produttive aziendali site nel territorio dello stesso Comune.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Le pensioni che non sono più soggette al blocco delle anzianità

Mi è stato detto che di recente su di un quotidiano è stato pubblicato l'elenco delle pensioni che a base di successivi emendamenti al decreto legge 384/92 non sono più soggette al blocco delle anzianità. Poiché l'articolo mi è sfuggito vi prego di pubblicare di nuovo l'elenco che interessa migliaia di lavoratori.

Vincenzo Maselli Lati

In risposta alla lettera pubblichiamo il testo dell'articolo 1 del decreto legge 38 8 coordinato con le modifiche apportate dalla legge 438 di conversione

1 In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione *di legge di regolamento e di accordi collettivi* che preveda il diritto con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi delle forme sostitutive *integrative* ed esclusive del regime stesso *ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990 n 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n 357* nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica

a) *ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981 n 416 e successive modificazioni al decreto legge 11 agosto 1992 n 364 convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1992 n 406 alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli Ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di mano d'opera nonché ai lavoratori prima della vista*

b) *ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale* (Cipi) *i programmi di cui al l'articolo 1 comma 2 della legge 23 luglio 1991 n 223 nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui al l'art 2 comma 6 della medesima legge n 223 del 1991*

c) *ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessa alla prosecuzione volontaria ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto*

d) *ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti dal l'80 settembre 1992 anche se la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992*

e) *ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego accolta dal competente organo amministrativo alla data di entrata in vigore del presente decreto*

f) *ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni*

g) *al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea* [illegible] *cui all'articolo 6 comma 1 della legge 29 dicembre 1988 n 554 e successive modificazioni e integrazioni*

h) *ai lavoratori che abbiano maturato il diritto a pensione in base alle norme in materia di pensioni di anzianità vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto*

i) *ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità di cui alla legge 27 marzo 1992 n 2*

l) *ai pensionati pensionisti e superstiti di lavoratori italiani che siano [illegible] da loro otta di altri Stati*

m) *ai lavoratori che al 1 gennaio 1992 [illegible] della pensione di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni [illegible] data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a [illegible] anni se uomini e a [illegible] anni se donne e in data non anteriore al 1 novembre negli altri casi*

n) *[illegible] dell'aumento al [illegible] generale per i soggetti iscritti a forme di previdenza di [illegible] requisiti di anzianità contributiva inferiore a [illegible] la decorrenza del pensionamento anticipato rispetto a [illegible] stabilita per i singoli ordinamenti per il collocamento a riposo [illegible] per il pensionamento di vecchiaia [illegible] 1 settembre di ciascun anno*

o) *[illegible] stabilito in [illegible] il requisito di contribuzione per il pensionamento di cui alla previsione delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria*

2 quinquies Per l'anno 1993 per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1993

Il significato di «collaborazione coordinata e continuativa»

In quiescenza dal 5 luglio 1990 ex dipendente di una industria privata sono pensionato Inps (vecchiaia 60 anni e 40 di contributi).

Avrei la possibilità di prestare la mia opera presso un agente di commercio interessandomi esclusivamente di segreteria archivio e contatti telefonici con la clientela, per cinque giorni alla settimana. Considerando questa attività più un atto di presenza che un impiego vero e proprio non ritengo opportuno aprire la partita Iva. Vi chiedo cortesemente:

a) quale tipo di collaborazione sarebbe possibile salvaguardando gli interessi di ambo le parti sempre nel rispetto della legge;

b) quali obblighi miei e del datore di lavoro [illegible] (ritenute d'acconto ecc.);

c) quali di fronte all'Inps (rissa sulla salute – riduzione della pensione così che mi sia stata giustamente o ingiustamente ventilata).

Antonio Liuzzi
Roma

Se la prestazione non è confinabile come rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi (subordinazione, orario di lavoro, direttive ecc.) può essere definita come «collaborazione coordinata e continuativa» [illegible] questa configurazione il reddito è escluso dall'Iva ai sensi dell'articolo [illegible] del decreto presidenziale della Repubblica 633/72 (concernente «istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto») [illegible] assoggettato solo alle imposte sul reddito della persona fisica (Irpef). Se [illegible] soggetto [illegible] al momento della liquidazione della prestazione [illegible] la ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto [illegible] Irpef.

Per quanto riguarda gli obblighi sulla pensione con la normativa vigente fino al [illegible] la totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo [illegible] la [illegible] dell'Inpdap [illegible] sotto [illegible] normativa sarà confermata anche con il riordino del sistema pensionistico [illegible] cosa stabilirà il [illegible] legislatore [illegible] della legge [illegible] (articolo [illegible]) [illegible] 1 [illegible] 1992 [illegible] 1 dicembre 1992 [illegible] rispetto alla [illegible] contributi [illegible] non [illegible] contributi [illegible] pensione [illegible] 40 anni [illegible]

[illegible] coordinata e continuativa non [illegible] forma [illegible] pensione [illegible] contributi [illegible] 40 anni [illegible]

Insieme fra Paganella e Dolomiti di Brenta
TRENTINO

14-24 gennaio 1993
Andalo, Molveno, Fai della Paganella

Festa Nazionale de l'Unità sulla neve

La Festa Nazionale de l'Unità sulla neve ritorna nel Trentino dove è nata. Torna nelle Dolomite, stavolta quelle di Brenta. La scelta è caduta su Andalo, che con Molveno e Fai costituisce un altipiano adagiato sulle pendici nord della Paganella, montagna che ha dato il nome ad una delle più popolari canzoni di montagna.

Agli ospiti, cresciuti costantemente nel corso delle ormai 14 edizioni realizzate, verrà offerta l'opportunità di apprezzare un altro angolo del Trentino alle porte del Brenta e della splendida Val di Non sopra la piana che fa crescere il famoso vino Teroldego.

Informazioni

■ COMITATO ORGANIZZATORE:
c/o Federazione PDS - 38100 Trento - Via Suffragio, 21
Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14 alle 18
Tel. 0461/231181 (dal 10-2-1993: 0461/585344) - Fax 0461/987376

■ Tutte le Federazioni Provinciali del PDS
oppure:
Milano - Viale Fulvio Testi, 69 - Tel. (02) 64.23.557
Bologna - Via Barneria, 4 - Tel. (051) 23.90.94

Prenotazioni e pagamenti

Prima di effettuare la prenotazione per l'albergo o per l'appartamento verificare telefonicamente con il Comitato Organizzatore la disponibilità della soluzione prescelta (nome dell'albergo, numero delle stanze, ecc.). Le prenotazioni si effettuano inviando la scheda di prenotazione compilata, unitamente alla caparra pari a 1/3 del costo totale del soggiorno, al Comitato Organizzatore Festa Unità Neve - via Suffragio, 21 - 38100 Trento (Tel 0461/231181) a mezzo assegno circolare intestato alla Festa Nazionale de l'Unità sulla neve, oppure versando la caparra presso una Federazione del PDS convenzionata o presso le Unità Vacanze di Bologna o di Milano.
I saldi si effettuano direttamente in albergo

Offerta Turistica

Ski-pass

3 giorni Lit 55 000 - 5 giorni Lit 77 000
6 giorni Lit 88 000 - 7 giorni Lit 99 000
10 giorni Lit 132 000

SKIPASS PAGANELLA BRENTA

Scuola di sci

2 ore collettive al giorno per 12 persone
6 giorni ore 9-11 Lit 80 000 ore 11-13 Lit 90 000
3 giorni ore 9-11 Lit 50 000 ore 11-13 Lit 60 000

Noleggi

	Giornaliero	7 giorni	10 giorni
Sci da discesa	13 000	43 000	56 000
Scarponi	6 500	20 000	25 000
Sci e scarponi	15 000	50 000	65 000
Completo fondo	15 000	45 000	60 000

Prezzi convenzionati

Alberghi

Pensione completa	3 giorni 14-17/1	7 giorni 17-24/1	10 giorni 14-24/1
Gruppo A	199 000	414 000	569 000
Gruppo B	189 000	392 000	539 000
Gruppo C	178 000	369 000	507 000
Gruppo D	172 000	358 000	492 000
Gruppo E	162 000	336 000	488 000
Gruppo F	143 000	323 000	444 000

Per la mezza pensione detrazione di Lit. 5 000 al giorno sulla pensione completa

Supplemento del 15% per stanza singola. Sconto del 10% per 3 e 4 letto
Sconto del 20% per bambini fino a 6 anni. Tutti gli extra sono esclusi

Residence e appartamenti

		7 giorni	10 giorni
Gruppo 1	6 posti letto	590 000	808 000
Gruppo 2	5 posti letto	560 000	770 000
Gruppo 3	3-4 posti letto	504 000	693 000

Tutto compreso esclusa la biancheria

Scheda di prenotazione

da compilare integralmente e inviare a Festa Unità Neve via Suffragio 21 - 38100 TRENTO

Il sottoscritto residente a
Via n Prov Tel
Prenota dal ❑ 14 17/1 ❑ 17-24/1 ❑ 14 24/1
presso l'albergo Gruppo
N stanze singole N stanze doppie
N stanze triple N stanze quardruple
Totale persone di cui con sconto in terzo e quarto letto
❑ Mezza pensione ❑ Pensione completa

presso l'appartamento N Gruppo ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 N appartamenti con N letti
N appartamenti con N letti

Versa l'importo anticipato di Lit a mezzo assegno circolare N
Banca Data Firma